



Comune di San Vito Chietino

Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 Del 18/03/2024

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E RELATIVI ALLEGATI SECONDO GLI SCHEMI DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011 AGGIORNATI AL DM 1 AGOSTO 2019 E S.M.I.

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto del mese di Marzo alle ore 16.10, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale presso la sala consiliare in Largo Altobelli n. 1 di San Vito Chietino sede comunale.

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune, alla seduta risultano presenti/assenti i consiglieri assegnati, come accertato dal Segretario Comunale con appello nominale:

Bozzelli Emiliano	P	Bucco Claudia	P
Nardone Roberto	P	D'Amato Federica	A
Mancini Gabriella	P	Flamminio Sebastiano	P
Catenaro Andrea	P	Bomba Paola	P
Rosalinda Flamminio	P	Bucco Luciano	P
Giannantonio Guerriero	P	Bianco Pasquale	P
Di Mele Stefania	P		

Al momento dell'appello iniziale risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Giannantonio Guerriero in qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Marra.

Il Presidente, accertato il numero legale e la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Relazione sul punto il Vicesindaco.

Il Consigliere Bomba rilascia dichiarazione di voto contrario per criticità relative alla sostenibilità finanziaria precaria, come rilevato anche dal Revisore dei conti che ha evidenziato che non tutti gli accantonamenti sono congrui e che non sono state illustrate tutte le attività svolte per il ripiano del disavanzo.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E RELATIVI ALLEGATI SECONDO GLI SCHEMI DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011 AGGIORNATI AL DM 1 AGOSTO 2019 E S.M.I.

Il Responsabile del Area Finanziaria propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/00 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

Visto il D.lgs. 118/2011 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

Visto il Principio contabile applicato concernente la Programmazione, allegato n. 4/1 al D.lgs.. 118/11 e s.m.i.;

Visto il paragrafo 4.2 del suddetto principio, ai sensi del quale Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento Unico di Programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
- f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
- g) le variazioni di bilancio;
- h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Visto il successivo paragrafo 8 del citato Principio della Programmazione all. 4/1, ai sensi del quale entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Richiamati i seguenti articoli del D. Lgs. n. 267/ del 18.8.2000 - TUEL - parte seconda "Ordinamento finanziario e contabile" relativamente alla formazione del bilancio di previsione, ed in particolare:

- l'art 151 del D. Lgs. 267/00, comma 1, che stabilisce: gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il successivo comma 3 del citato art 151, che stabilisce che il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale;
- l'art 162 del D. Lgs. 267/00, comma 1, che stabilisce gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- il successivo comma 6 del citato art 162, che stabilisce che il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità' degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità;
- l'art 164 del DLGS 267/2000, relativo alle caratteristiche del bilancio, con cui viene stabilito che:
 - 1) l'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli;

- 2) il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:
- a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
 - b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.
- l'art. 174, comma 1, del D.lgs. 267/00 che stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
 - il successivo comma 3 del citato art 174, che stabilisce che il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 22.12.2023 pubblicato in G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023, con il quale è stato differito al 15 marzo 2024 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 da parte degli Enti Locali, autorizzando pertanto l'esercizio provvisorio del bilancio fino a tale data;

Visti i seguenti provvedimenti:

- Legge 29 dicembre 2023, n. 213 (*Legge di Bilancio 2024*), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30/12/2023, S.O. n. 40;
- decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215 (c.d. "*decreto milleproroghe*"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30/12/2023;

Considerate le principali norme di interesse per gli Enti locali, contenute nella Legge di bilancio 2024, come sinteticamente riportato:

- Fondo speciale equità livello dei servizi (commi 496-501);
- Fondi per gli Enti Locali in materia di infrastrutture e sociale (commi 551-553);
- Finanziamenti in materia di infrastrutture pubbliche (commi 302);
- Anticipazione benefici contrattuali (comma 28);
- Norma interpretativa esenzione IMU Enti non commerciali (comma 71);
- Proroga obbligo rispetto IMU;
- Estensione finalità imposta di soggiorno (comma 493);
- Aumento bonus asilo nido (comma 177);

Richiamato l'art. 11 commi 1 e 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, il quale dispone che gli Enti Territoriali approvino il Bilancio di Previsione sugli schemi di cui all'allegato 9 del medesimo d.lgs. 118/2011, come aggiornati dal D.M. 1 agosto 2019 recante "*Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011*";

Dato atto delle modifiche intervenute al D.lgs. 118/2011 con il 5^a e 6^a decreto di aggiornamento all'armonizzazione (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/05/2017 e 11/08/2017), nonché le successive modifiche del primo di agosto 2019 (11^a decreto) che aggiorna i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto ed al bilancio di previsione, nonché LE ultime modifiche introdotte dal DM 12 ottobre 2021 ed intervenute allo schema all. 9 al D.lgs. 118/2022, relativamente ai prospetti del "risultato presunto di amministrazione" ed all. a1 inerente la determinazione delle quote accantonate del risultato di amministrazione";

Dato atto:

- che per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011 è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

- che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;
- che in applicazione del principio generale n. 16 della competenza finanziaria e sulla base dei principi generali, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- che l'art. 151 comma 1 del decreto legislativo 23 agosto 2000 n. 267, dispone che le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011, si riferiscono ad accertamenti ed impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
- che sono scritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza ed in conto residui;
- che le previsioni di entrata che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza ed in conto residui;

Dato atto altresì che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili di Settore e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione con la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 09/10/2023 recante "Atto di indirizzo per la predisposizione del Bilancio di previsione 2024/2026 (Rif. Punti 9.3.1 e s.m.i. del PC All. 4/1 al D.lgs. 118/2011);

Richiamato il principio contabile applicato concernente la Programmazione di Bilancio, all. 4/1 al D.lgs. 118/2001, punto 8.2 – La Sezione Operativa (SEO) che prevede [...]La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. [...]Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente [...] Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. [...];

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione 2024/2026:

- è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 131 del 12/12/2023;
- è stato presentato al Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 15/01/2024;
- è stato approvato in Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 19/02/2024, secondo quanto previsto all'art. 174 del D.lgs. 267/2000;

Richiamato altresì l'art. 6 del decreto-legge 80/2021, convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha introdotto un nuovo strumento denominato PIAO - Piano Integrato di Attività ed Organizzazione, strutturato in n. 4 Sezione, al fine di migliorare la capacità programmatica e la funzionalità della Pubblica Amministrazione assicurando: qualità e trasparenza dell'attività amministrativa; miglioramento dei servizi ai cittadini ed alle imprese; costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi, anche in materia di diritto di accesso;

Dato atto che è in iter di predisposizione il PIAO 2024/2026;

Viste:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 09.10.2023, recante "D.lgs. 31.03.2023, n. 36 Art. 37 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi - Adozione del Programma Triennale dei lavori pubblici 2024/2026 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2024 e del Programma biennale di beni e servizi 2024/2025";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 19.02.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e che si intende in tale sede integralmente richiamata;

Ravvisato che nel bilancio trovano allocazione gli importi destinati alla corresponsione delle indennità di funzione e di presenza per gli Amministratori dell'Ente, ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs. 267/00 e dal

Regolamento attuativo n. 119/00, dalla L. 244/07 nonché dal DL. 112/08, convertito nella L. 133/08 e successive disposizioni in materia;

Visti i bilanci di esercizio delle società partecipate dall'Ente, relativi all'esercizio 2022, rinvenibili sui rispettivi siti internet;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 18.12.2023 con la quale è stato approvato il *Bilancio Consolidato 2022 del Gruppo San Vito Chietino ai sensi del Principio Contabile Applicato 4/4 al D.Lgs.118/2011 come modificato ed integrato dal D.M. Economia e Finanze del 11.08.2017 e del 01/03/2019*;

Dato atto che il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza dei principi contabili delineati nell'allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;

Riscontrato che nel fondo di riserva del bilancio di previsione 2024 è stanziato un importo di Euro 20.000,00 pari allo 0,33% delle spese correnti, in conformità ai limiti minimo e massimo previsti dall'art. 166, comma 1 del D.lgs. 267/00;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 22.12.2015 con cui è stato approvato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

Vista la legge n. 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale (già patto di stabilità interno) e successive modificazioni ed integrazioni che lasciano il passo al rispetto dei soli equilibri dettati dal vigente ordinamento finanziario e contabile (D.lgs. 267/00) e dal decreto sull'armonizzazione dei bilanci pubblici (D.lgs. 118/11);

Visto l'art. 18, comma 2, legge 23 giugno 2011 n. 118 (Termini di approvazione dei bilanci), che stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi, ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Considerato l'obbligo dell'invio del documento contabile in argomento alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap), fissato entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;

Considerato che, alla data di redazione del presente atto, sul bilancio gestionale 2023/2025 non sono state apportate modifiche che, incidendo sul bilancio di previsione 2024/2026, necessitano di modificare lo schema di bilancio approvato in Giunta Comunale con atto n. 21 del 19.02.2024;

Ritenuto di approvare lo schema di bilancio di previsione finanziario valevole per il triennio 2024/2026 di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011 (aggiornati al D.M. 1° agosto 2019), comprensivo degli allegati indicati nel dispositivo del presente atto e della Nota Integrativa redatta secondo i contenuti di cui al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la Programmazione di Bilancio all. 4/1 al D.lgs. 118/2001;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa di quest'ultimo in base a quanto previsto dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico Enti Locali";

Dato atto dei pareri favorevoli sia sotto il profilo della regolarità tecnica che in ordine alla regolarità contabile, espressi da parte della Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 - bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto del parere espresso dall'Organo di revisione finanziaria a norma di quanto previsto dall'art. 239 del D. lgs. 267/2000 con verbale n. 27 del 27.02.2024 trasmesso all'Ente ed acquisito al Prot. 2963 del 04.03.2024;

Dato atto che con Prot. n. 2964 del 04.03.2024, a norma di quanto previsto dall'art. 174 del D.lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità art. 11 c. 8, è stato effettuato il deposito degli atti in favore dei Consiglieri Comunali;

Visto il disposto della Legge 11 dicembre 2016 n. 232;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Con la seguente votazione presenti n. 12, votanti n. 12, favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Flamminio S., Bomba, Bucco L., Bianco) accertata dal Segretario Generale in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) Di approvare lo schema del Bilancio di Previsione 2024/2026, composto dai seguenti allegati:

- Allegato 1) Bilancio Entrate;
- Allegato 2) Bilancio Spese;
- Allegato 3) Entrate riepilogo per Titoli;
- Allegato 4) Spese riepilogo per Titoli;
- Allegato 5) Spese riepilogo per Missioni;
- Allegato 6) Quadro Generale riassuntivo;
- Allegato 7) Equilibri di Bilancio;
- Allegato 8) Risultato di Amministrazione Presunto;
- Allegato 9) Prospetto Composizione per Missioni e Programmi del FPV;
- Allegato 10) Composizione accantonamento al FCDE 2024/2026;
- Allegato 11) Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento;
- Allegato 12) Prospetto Spese Funzioni delegate dalla Regione;
- Allegato 13) Parametri di deficiarietà strutturale;
- Allegato 14) Entrate per titoli, tipologie e categorie;
- Allegato 15) Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati Tit. 1;
- Allegato 16) Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati Tit. 2 e 3;
- Allegato 17) Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati Tit. 4;
- Allegato 18) Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati Tit. 7;
- Allegato 19) Spese per Titoli e Macroaggregati;
- Allegato 20) Piano degli Indicatori Sintetici;
- Allegato 21) Piano degli Indicatori Analitici;
- Allegato 22) Nota Integrativa al Bilancio 2024-2026;

che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1) di dare atto che il Bilancio di Previsione 2024/2026 rispetta il principio generale del pareggio, con le seguenti risultanze:

Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Cassa
-----------------	-----------------	-----------------	-------

Entrata	9.467.229,45	8.260,861,21	8.196.879,62	21.257.635,54
Spesa	9.467.229,45	8.260,861,21	8.196.879,62	15.878.542,09

- 1) di fare proprie le deliberazioni richiamate nella delibera di Giunta Comunale n. 21 del 19.02.2024 inerenti le tariffe, le aliquote e le detrazioni dando atto che la copertura dei servizi a domanda individuale è pari al 80% nel 2024, come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 22.01.2024;
- 2) di destinare le quote vincolate delle sanzioni al Codice della Strada iscritte al Titolo 3, Tipologia 0200 del Bilancio di Previsione 2024/2026, ai sensi dell'art. 208 C.d.S., al netto dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 22.01.2024;
- 3) di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, e dal DPCM 22.9.2014 la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- 4) di inviare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge giugno 2011 n. 118, i dati relativi al bilancio di previsione alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Con separata votazione presenti n. 12, votanti n. 12, favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Flamminio S., Bomba, Bucco L., Bianco), accertata dal Segretario Generale in forma palese per alzata di mano, a norma dell'articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La seduta chiude alle ore 16.15.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024** / 11

Ufficio Proponente: **Settore Servizi Finanziari**

Oggetto: **APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E RELATIVI ALLEGATI SECONDO GLI SCHEMI DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011 AGGIORNATI AL DM 1 AGOSTO 2019 E S.M.I.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Settore Servizi Finanziari)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/03/2024

Il Responsabile di Settore
D.ssa Anna Maria Vinciguerra

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/03/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Anna Maria Vinciguerra

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIANNANTONIO GUERRIERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANTONELLA MARRA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Vito Chietino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARRA ANTONELLA in data 25/03/2024
Guerrero Giannantonio in data 28/03/2024